CAMERA DEI DEPUTATI N. 1841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, POLI BORTONE

Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti degli enti e delle società a partecipazione statale oggetto di provvedimenti di privatizzazione

Presentata il 4 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Molti Italiani ignorano l'esistenza di un raccomandazione del Consiglio d'Europa concernente « la promozione della partecipazione dei dipendenti ai profitti ed ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione ai capitali dell'impresa) » del 3 settembre 1991 e dal Consiglio rimessa da tempo ai Parlamenti nazionali; l'Italia l'ha ricevuta nella primavera di quest'anno, ma non risulta che sia stata ancora nemmeno presa in esame e calendarizzata dalle competenti Commissioni parlamentari, mentre manca del tutto un doveroso disegno di legge governativo di recepimento. Infatti, come già il Parlamento, anche il Governo ed i sindacati di regime l'hanno ignorata.

Eppure – in un momento di crisi economica e sociale come l'attuale – l'intenzione manifestata dalla Confindustria, prima con il tacito assenso, poi addirittura con l'appoggio del Governo e della sua maggioranza, di sopprimere la contingenza e di procedere al blocco della contrattazione, avrebbe dovuto consentire, anche a chi non fosse culturalmente provveduto, di cogliere immediatamente l'occasione offerta, prima dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa, e, poi, anche dal Trattato di Maastricht, di introdurre anche in Italia il principio della cogestione, anche alla luce del programma di privatizzazioni delle aziende pubbliche. La cogestione avrebbe potuto bilanciare almeno quell'« omicidio » sindacale di luglio e far fronte agli eventi economici nazionali ed internazionali successivi che, nelle scelte antisociali del Governo Amato, hanno accelerato ed aggravato una recessione che si tradurrà in uno spaventoso calo produttivo ed occupazionale.

Vi era stato chi, tra le forze sindacali, subito dopo la denuncia dell'accordo sulla contingenza, con il « rinvio-truffa » della questione dal novembre 1991 al giugno 1992, aveva però indicato una alternativa, proprio nella direzione della raccomandazione del Consiglio d'Europa. Infatti la CISNAL aveva suggerito una nuova strutturazione del salario in risposta al falso problema del « costo del lavoro ». Tale nuova strutturazione consisteva in una retribuzione fissa, uguale per tutti i dipendenti, e vicina al minimo vitale, oltre ad una quota aggiuntiva, variabile secondo la qualificazione professionale, ed infine in un'ulteriore quota legata strettamente ai risultati dell'impresa.

Già il gruppo parlamentare del MSI nel corso del 1991 aveva presentato una proposta di legge relativa alla « impresa partecipativa » e risalgono allo stesso MSI proposte degli anni '70 relative all'introduzione della cogestione nelle imprese a partecipazione statale.

Allorquando, con un incredibile colpo di mano, Governo e sindacati di regime, sul finire del luglio del '92, hanno convenuto, in danno dei lavoratori e sul presupposto palesemente infondato di una stasi dell'inflazione, di eliminare l'attuale quota aggiuntiva al salario (agganciata nel passato all'inflazione ufficiale allo scopo di rendere più « reale » la capacità di acquisto degli importi delle retribuzioni) bloccando inoltre la contrattazione, già nei cassetti delle Commissioni parlamentari giaceva nascosto, da alcuni mesi, il documento europeo sopra citato. Tale documento affermava come valida ed opportuna l'introduzione della partecipazione dei dipendenti agli utili in varie forme, tra le quali, soprattutto, l'azionariato aziendale o la partecipazione azionaria alle rendite di fondi speciali allo scopo istituiti persino da altre imprese. E precisava che tale partecipazione doveva consistere nella « spartizione dei profitti tra coloro che forniscono il capitale ed i prestatori d'opera, assegnando ai dipendenti, oltre ad un salario fisso, una parte variabile di reddito, indicizzata in modo diretto agli utili dell'impresa », con l'effetto di coinvolgere i lavoratori nella gestione della stessa, e realizzando in questo modo « una maggiore produttività della forza lavoro ed un miglioramento dei risultati complessivi dell'impresa ». Certamente ciò avrebbe determinato « una maggiore motivazione ed un più profondo impegno, una maggiore identificazione dei lavoratori con gli interessi della loro azienda, minori tassi di assenteismo e di *turn over*, una riduzione della conflittualità all'interno delle aziende e delle tensioni tra lavoratori e direzione, nonché miglioramenti sul piano dell'organizzazione del lavoro ». « E c'è poi da far conto » – proseguiva il documento che ha il grave torto di presentare la questione con qualche problematicità (fornendo strumentali alibi ai capitalisti più ostinati ed ottusi) la quale ad una appena superficiale lettura appare più che inconsistente, inesistente – « su una maggiore giustizia sociale nella distribuzione della ricchezza complessiva e sull'assicurazione contro l'opportunismo della direzione aziendale, in quanto si incoraggiano comportamenti congiunti di massimizzazione della ricchezza » come il « miglioramento della consapevolezza da parte dei dipendenti dell'economia aziendale nonché l'incoraggiamento di atteggiamenti positivi nei confronti di una maggiore democrazia nell'industria ».

Inoltre – ed il tutto sembra una risposta assai concreta e positiva ai problemi sociali europei (ed italiani in particolare) « la partecipazione agli utili » garantisce « una maggiore flessibilità nei guadagni dei lavoratori. Aumentando la frequenza degli adeguamenti salariali, la partecipazione agli utili può determinare un'occupazione più costante riducendo quindi la tendenza agli esuberi ».

Appare infine illuminante un passaggio contenuto nel documento europeo del settembre '91, proprio rispetto ad uno dei problemi di fondo non affrontati nel Trattato di Maastricht (e neppure dall'Italia, a giudicare dalle scelte operate in queste settimane dal Governo italiano !!!), per quel che riflette gli effetti occupazionali negativi derivanti dal contenimento del tasso d'inflazione. E qui proprio dobbiamo

affermare che è inconcepibile, dinanzi a questo documento europeo, che il Trattato di Maastricht non abbia colto quanto pure era stato profondamente analizzato e compiutamente proposto appena prima dal Consiglio d'Europa, incorporandolo come scelta di accompagnamento concreto e risoluzione equilibrata della questione sociale; non si ebbe, del resto, nel settembre del '91 il coraggio e l'intelligenza di emanare, invece che una raccomandazione, dal facoltativo accoglimento, una direttiva, vincolante come tale.

Si affermava ancora: « Oltre a questi effetti previsti a livello dell'azienda, alcuni economisti (J. Valek e M. Weitzman) hanno suggerito che la partecipazione agli utili potrebbe avere effetti stabilizzatori a livello macroeconomico. Una " economia di partecipazione ", all'interno della quale le imprese danno ai dipendenti una quota dei profitti in sostituzione di una parte dei loro salari, potrebbe avere grandi vantaggi rispetto ad una " economia di salari ". Infatti le imprese considererebbero il salario base (quello fisso) e non la remunerazione complessiva, quale costo marginale del lavoro e quindi la partecipazione agli utili ridurrebbe il costo marginale legato agli ingaggi di forza lavoro extra e contribuirebbe perciò non soltanto ad incrementare l'occupazione, ma farebbe inclinare l'intera economia verso una condizione di piena occupazione. Le politiche monetarie potrebbero essere quindi usate per combattere l'inflazione senza timore di provocare disoccupazione ».

Nel Lussemburgo, e marginalmente anche in Spagna, è stata realizzata una favorevole impalcatura giuridica al riguardo, mentre in due paesi della CEE è stata già emanata una legislazione completa, la Francia dal 1959 e la Gran Bretagna dal 1978, mentre Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo dispongono di legislazioni almeno parziali e hanno già, in forme diverse, fatto molto per la cogestione.

In Francia sono già in atto 17.000 « accordi di partecipazione »; nella Gran Bretagna 7.000, applicati dal 30 per cento di tutte le imprese e così in Irlanda (250), in Danimarca (200), in Germania (5.000) e via di seguito, con esclusione – in pratica – della sola Italia (pur in presenza del dettato costituzionale !) dove tale scelta economico-sociale è assai marginale per le gravi responsabilità classiste del capitalismo, delle sinistre, dei partiti e dei sindacati di regime.

I dipendenti coinvolti sono 6 milioni in Francia (18 per cento dei salariati), 3 milioni e mezzo (8 per cento dei salariati) nel Regno Unito, 350.000 nei Paesi Bassi (7,4 per cento dei salariati), 1.300.000 in Germania pari al 5 per cento dei salariati, in Irlanda 40.000 (il 3 per cento dei salariati). In Italia solo il 2 per cento ma da parte esclusivamente – o quasi – di grandi imprese e senza un qualunque meccanismo organico, partecipativo della gestione.

Infatti per risolvere in via globale il problema del rapporto tra governo dell'economia e questione sociale (completamente ignorato dal Trattato di Maastricht) non si tratta solo di realizzare « l'azionariato dei dipendenti ». Il problema è piuttosto di rendere reale, attraverso questo strumento, la partecipazione effettiva alla gestione dell'impresa da parte dei dipendenti-azionisti e garantire l'esercizio del potere di informazione, di controllo e di indirizzo con appropriate disposizioni quando, come accadrà nell'assoluta maggioranza dei casi, la quota detenuta dei lavoratori sia inferiore al 5 per cento e realizzare, specie nelle imprese in crisi di processo, di prodotto, e di mercato, il raggiungimento da parte dei dipendenti-azionisti del 51 per cento.

Se davvero occorre, ed è una premessa da verificare almeno nei tempi e nella dimensione, tendere – nell'interesse dell'Europa – ad una riduzione e ad una convergenza delle politiche monetarie e di bilancio, prima di ogni altra cosa si dovrà ridurre – specie dopo l'avvenuta svalutazione – il tasso di inflazione; e non c'è chi non veda e comunque chi possa negare gli effetti negativi di ciò, considerando anche altri problemi di natura recessiva o di crisi dei mercati internazionali, per l'espansionismo dello yen o per l'imperialismo del dollaro, stante la mancanza di

una politica industriale, probabilmente senza precedenti in Italia come in Europa, paese più paese meno, naturalmente.

Ebbene, la questione sociale appare qui già grave per il numero altissimo di aziende in crisi, con i lavoratori in cassa integrazione guadagni, in liste di mobilità, o avviati verso le ipotesi (nemmeno tutte praticabili per la loro estensione quantitativa) di una marea di prepensionamenti (che creano problemi sociali di tipo inusitato immettendo nel mercato nero le conflittualità nuove di chi, ancora attivo, non sente né psicologicamente, né intellettualmente, né fisicamente di poter essere archiviato e comunque marginalizzato). Ora, se tutto questo può in tutto od in parte essere affrontato e risolto con l'avvio deciso ed obbligato di una « economia europea di partecipazione » (che oltretutto è in assoluta armonia con il tentativo di evitare emarginazioni all'interno dell'Europa) davvero non si comprende, se non con una chiave di lettura capitalistica, perché ancora, dinanzi al programma di privatizzazioni delle imprese pubbliche, si ignori del tutto il rapporto tra una politica deflazionistica e le sue conseguenze sociali.

Non si comprende perché sia stato rotto l'equilibrio, storicamente assunto come scelta politica dell'Europa, di dare pari peso alle politiche economiche ed a quelle sociali, scegliendo invece di dare spazio e priorità alle prime senza assicurare risposta ai problemi delle seconde; e perché infine non ci si sia incamminati, cogliendo l'occasione fornita dal programma di privatizzazioni, lungo la strada della cogestione e lungo quella di un mutamento quantitativo ma anche qualitativo del disavanzo e del *deficit* pubblico, per realizzare una politica di sostegno allo sviluppo economico-produttivo.

Da quanto precede scaturisce dunque la nostra proposta di collegare i dipendenti delle società a partecipazioni statali e degli enti da privatizzare al futuro delle loro aziende. È su questo che la proposta, non solo favorisce il concorso dei dipendenti alla sottoscrizione di quote del capitale sociale, ma intende coinvolgerli, nella loro nuova qualità di dipendenti-azionisti, nella gestione delle imprese, riservando loro cariche e funzioni nei consigli di amministrazione e contribuendo anche al finanziamento delle imprese.

Ci auguriamo, dinanzi alla raccomandazione del Consiglio d'Europa, per il suo benefico effetto sulla produttività e l'occupazione, per la realtà della « cogestione » in crescita in Europa, che vogliate condividere l'opinione in base alla quale, non solo nell'interesse dei lavoratori, ma anche in quello delle composizioni delle nuove società, la proposta rappresenti un'occasione da non perdere per rilanciare economia e socialità dell'Italia e dell'Italia in Europa, dove – purtroppo – anche sotto questi aspetti, al solito, si è molto, ma molto più avanti di noi. Sinora abbiamo mancato ad un appuntamento storico per realizzare, dopo il duplice fallimento dell'economia marxista e di quella capitalistica, l'alternativa all'economia collettivista « di Stato » ed a quella liberalcapitalistica di « mercato »: una nuova « economia di partecipazione ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono deducibili, nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ed obbligazioni convertibili da parte di persone fisiche che siano dipendenti della società emittente i titoli, per importi non superiori a lire cento milioni, anche se non ammesse alla borsa od al mercato ristretto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società costituite per effetto della privatizzazione di enti ed imprese pubbliche o a partecipazione pubblica.

ART. 2.

1. Per ottenere la deducibilità di cui all'articolo 1 i titoli acquistati devono restare ininterrottamente in proprietà della medesima persona per tutta la durata del rapporto di lavoro.

2. Qualora da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, proprietario di azioni ed obbligazioni convertibili, sia superato il limite di spesa di cui all'articolo 1, deducibile dall'imponibile, i benefici previsti dalla presente legge sono revocati con effetto retroattivo al momento dell'acquisto. A tal fine, le azioni acquistate devono essere depositate presso una azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi va allegato un certificato dell'azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta.

ART. 3.

1. I dividendi e gli interessi provenienti da azioni ed obbligazioni convertibili ammessi alla borsa o al mercato ristretto, ovvero emessi da qualunque società com-

prese quelle costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche, che siano percepiti da persone fisiche azioniste ed obbligazioniste titolari di redditi di lavoro presso la società emittente, o da pensionati della stessa, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le ritenute di cui agli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere scomputate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero chieste a rimborso dal percipiente ai sensi dell'articolo 38, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

3. La persona fisica dipendente in servizio nella azienda dalla quale abbia acquisito azioni, ha diritto, in associazione temporanea con altri dipendenti, qualora il capitale azionario da essi posseduto raggiunga lo 0,30 per cento di quello complessivo di nominare un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della società stessa, nonché un numero di consiglieri, in proporzione diretta dei multipli del suddetto tetto minimo di azioni posseduti dalla stessa o da diversa associazione temporanea di dipendenti azionisti.

ART. 4.

1. Con decreto da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate dal Ministro del tesoro le norme di attuazione della presente legge, prevedendo tra l'altro per l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili il diritto di prelazione in favore dei dipendenti delle società costituite per l'effetto della privatizzazione di imprese pubbliche od a partecipazione pubblica e l'utilizzo, per l'acquisto, anche di quote della indennità di liquidazione accantonata, spettante a dipendenti che intendano assumere la qualità di azionisti.